



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 71/08/CSP

**SEGNALAZIONE DEL SENATORE ROBERTO MANZIONE E
DELL'ARCHITETTO BRUNO DE VITA
(UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI)
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 22
FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELL'ARTICOLO 7 DELLA DELIBERA N.
42/08/CSP DEL 4 MARZO 2008
SOCIETA' R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.
(EMITTENTI CANALE 5, ITALIA 1, RETEQUATTRO)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 20 marzo 2008;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5;

VISTA la delibera n. 42/08/CSP del 4 marzo 2008, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nella fase successiva alla presentazione delle candidature*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2008;

VISTA la segnalazione del senatore Roberto Manzione e dell'architetto Bruno De Vita (candidato premier), in qualità di legali rappresentanti dell'Unione Democratica per i Consumatori, pervenuta in data 17 marzo 2008 (prot. n. 14950), nella quale si asserisce la presunta violazione della normativa vigente in materia di *par condicio* da parte delle emittenti nazionali in quanto, nonostante la presentazione in ogni Regione di liste per partecipare alle prossime competizioni per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica del 13 e 14 aprile 2008, nessun rappresentante del soggetto politico



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

denunciante è stato mai invitato nelle trasmissioni di approfondimento informativo delle citate emittenti, privilegiandosi le formazioni politiche maggiori (in particolare PD e PDL), il tutto in palese violazione dei criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività e della parità di trattamento tra le diverse forze politiche;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. in relazione alla segnalazione del denunciante su richiesta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità (nota del 17 marzo 2008, prot. n. 14998), pervenute in data 19 marzo successivo (prot. n. 15267), nelle quali la concessionaria rileva, in particolare, che:

- in via preliminare si rileva l'assoluta genericità della segnalazione, che non contiene alcuno specifico riferimento a condotte lesive imputabili alla società concessionaria, risolvendosi piuttosto in una generica doglianza avverso una presunta scarsa attenzione da parte del sistema televisivo;
- l'unico cenno nella segnalazione alle trasmissioni di Rti riguarda il programma di approfondimento informativo "Matrix" per il quale dall'inizio del secondo periodo della campagna elettorale (10 marzo 2008 – 11 aprile 2008) non è stata registrata alcuna presenza di soggetti politici, in quanto non ha trattato temi a rilevanza elettorale;
- ai sensi dell'articolo 2 della delibera n. 42/08/CSP l'Unione Democratica per i Consumatori è soggetto politico legittimato alla partecipazione, con criterio paritario, ai programmi di comunicazione politica di cui all'articolo 3 della medesima delibera;
- nell'ambito del calendario delle trasmissioni di comunicazione politica. Con il riparto dei tempi da attribuire ad ogni singola forza avente diritto, è previsto per l'Unione Democratica per i Consumatori, nella prossima trasmissione del programma di comunicazione politica "Super Partes", che andrà in onda sulle tre reti Rti in data 22, 23 e 24 marzo uno spazio di complessivi dieci minuti, in misura paritaria a tutte le altre forze politiche aventi titolo;
- lo stesso spazio sarà destinato alla forza politica segnalante nella seconda quindicina dell'ultimo periodo di campagna elettorale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della delibera n. 42/08/CSP del 4 marzo 2008 s'intendono per soggetti politici nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

- a. le liste di candidati presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori;
- b. le liste, diverse da quelle di cui alla lettera a), che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute;

JA



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO che il soggetto politico segnalante, in quanto forza politica che ha presentato liste di candidati con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori, come risulta dai dati forniti in via definitiva dal Ministero dell'Interno in data 20 marzo 2008, a seguito dell'espletamento della fase della ricusazione delle liste, ricade nella previsione di cui alla lettera a) dell'articolo 2, comma 1, della citata delibera n. 42/08/CSP;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio a disposizione, forniti dall'ISIMM Ricerche, relativamente alle edizioni dei telegiornali diffusi dalle emittenti Canale 5, Italia 1 e Retequattro, risulta che nel periodo dal 10 marzo al 17 marzo 2008 sono stati attribuiti al soggetto denunciante i seguenti tempi di parola: nel telegiornale "Tg5" un tempo di parola di 16 secondi e nel telegiornale "Studio Aperto" un tempo di parola di 3 secondi, mentre nel TG4 non è stato attribuito alcun tempo di parola;

RILEVATO, altresì, che dai dati del monitoraggio a disposizione, forniti dall'ISIMM Ricerche, nel periodo dal 10 al 17 marzo non risultano trasmessi dalle emittenti facenti capo a R.T.I. programmi di approfondimento informativo nei quali ha assunto carattere rilevante l'esposizioni di opinioni e valutazioni politico-elettorali;

CONSIDERATO che le trasmissioni di approfondimento e i notiziari ricondotti alla responsabilità della testata giornalistica, essendo programmi identificabili per impostazione e realizzazione sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attività di informazione radiotelevisiva, in quanto servizio di interesse generale, deve favorire la libera formazione delle opinioni;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi di approfondimento informativo e nei notiziari relativi alla competizione elettorale non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento;

CONSIDERATO che la specifica disciplina dei programmi di informazione è contenuta nell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e nell'articolo 7 della citata delibera n. 42/08/CSP il quale prevede che qualora nei medesimi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico - elettorali, essi sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici ed, inoltre, che i notiziari, tenuto conto del servizio di interesse generale



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dell'attività di informazione radiotelevisiva, debbono garantire la presenza dei soggetti politici competitori, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, dell'obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche;

CONSIDERATO che, alla stregua del consolidato orientamento dell'Autorità, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e le pari opportunità tra tutti i soggetti politici competitori;

RILEVATO che nel periodo compreso tra la data di presentazione di presentazione delle candidature per le elezioni politiche della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e il 17 marzo 2008, sono state registrati tempi di parola del tutto esigui del soggetto politico denunciante nelle edizioni del telegiornale "Tg5" e "Studio Aperto" e nessun tempo del telegiornale TG 4, così da determinare uno squilibrio informativo a danno del medesimo soggetto, non consentendo la completa rappresentazione dei propri programmi elettorali e candidature, e non si è registrata alcuna presenza del segnalante nei programmi informativi diffusi sotto le testate TG5 ;

CONSIDERATO, pertanto, che l'emittente televisiva in questione non ha assicurato nelle testate giornalistiche "Tg5", "Tg4", "Studio Aperto", nel periodo compreso tra il 10 marzo 2008 e il 17 marzo successivo, nei confronti degli esponenti dell'Unione Democratica per i Consumatori, adeguata presenza relativa alla presentazione delle candidature, tale da garantire l'effettivo rispetto dei principi recati dall'articolo 7, della delibera n. 42/08/CSP del 4 marzo 2008, ed, in particolare, la più ampia ed equilibrata presenza dei soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, della stessa delibera e la parità di trattamento tra le diverse forze politiche;

VISTO l'articolo 7 della citata delibera n. 42/08/CSP del 4 marzo 2008, il quale prevede al quinto comma che *"Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nel comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti"*;

RITENUTO di dare concreta applicazione a quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28/00 e dall'articolo 7 della citata delibera n. 42/08/CSP;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTI l'articolo 10, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e l'articolo 16, comma 1 della citata delibera n. 42/8/CSP, il quale richiama l'applicazione dell'articolo 20 della delibera n. 33/08/CSP del 21 febbraio 2008, relativa alla prima fase della campagna elettorale;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., con sede in Roma, Largo del Nazareno, 8, cap. 00187:

1. di trasmettere, a partire dalla prima edizione utile di ciascuno dei notiziari Tg5, Tg4 e Studio Aperto, nel termine di quarantotto ore dalla notifica del presente provvedimento, servizi di informazione con adeguata partecipazione del soggetto politico segnalante Unione Democratica per i Consumatori, nella misura necessaria al ripristino della parità di trattamento, al fine di assicurare la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione alle forze politiche concorrenti sui temi della competizione elettorale in corso di svolgimento.
2. di prevedere la presenza del soggetto politico segnalante Unione Democratica per i Consumatori nei programmi di approfondimento diffusi dalle emittenti della società R.T.I. – Reti Televisive Italiane Spa, nei quali assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, nella misura necessaria al ripristino della parità di trattamento tra le diverse forze politiche.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 20 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola